

Posto integrativo al regolamento
affidamento del servizio di
N. 10 del 27-01-2010



COMUNE DI RAGUSA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
DI ACCONCIATORE
(approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 27 gennaio 2010)

INDICE

Definizioni	3
CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1: Oggetto del regolamento	3
Art. 2: Definizione ed esercizio dell'attività di acconciatore	3
Art. 3: Requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore	4
Art. 4: Dichiarazione di inizio Attività D.I.A.	5
Art. 5: Qualificazione professionale	6
Art. 6: Esercizio dell'attività di acconciatore a fini didattici	7
Art. 7: Attività di estetista negli esercizi di acconciatori	7
Art. 8: Commissione consultiva comunale	8
Art. 9: Compiti della commissione consultiva comunale	8
Art. 10: Funzionamento della commissione consultiva	8
CAPO II: NORME PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ	9
Art. 11: Documentazione necessaria ad attivare la D.I.A.	9
Art. 12: Sedi dell'esercizio	10
Art. 13: Inizio dell'attività	11
Art. 14: Istruttoria della D.I.A.	11
Art. 15: Pronuncia di decadenza dell'efficacia della D.I.A.	12
Art. 16: Modifiche dei locali	13
Art. 17: Sospensione dell'attività da parte dell'esercente	13
Art. 18: Cessazione dell'attività e modificazione della titolarità dell'impresa	13
Art. 19: Trasferimento della sede per l'attività di acconciatore	14
Art. 20: Ricorsi	15
CAPO III: NORME IGIENICO-SANITARIE	15
Art. 21: Accertamenti igienico-sanitari	15
Art. 22: Requisiti igienico-sanitari	15
Art. 23: Caratteristiche dei locali	15
Art. 24: Norme igieniche per l'esercizio dell'attività	17
Art. 25: Requisiti soggettivi del personale	18
CAPO IV – PUBBLICITA'	19
Art. 26: Esposizione della qualifica professionale	19
Art. 27: Disciplina degli orari e del calendario di apertura e chiusura degli esercizi	19
Art. 28: Tariffe	19
CAPO V – CONTROLLI E SANZIONI	19
Art. 29: Controlli	19
Art. 30: Sanzioni	20

<u>Art. 31: Attività abusive.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 32: Sospensione e decadenza dal diritto di esercitare l'attività di acconciatore.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 33: Provvedimenti d'urgenza.....</u>	<u>22</u>
<u>CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>22</u>
<u>Art. 34: Abrogazione norme precedenti.....</u>	<u>22</u>
<u>Art. 35: Entrata in vigore del presente regolamento.....</u>	<u>22</u>
<u>-.....</u>	<u>22</u>

DEFINIZIONI

Settore competente: Settore XI – Pianificazione e Sviluppo Economico del Territorio
D.I.A.: Dichiarazione di Inizio Attività

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Oggetto del regolamento

1. L'attività di acconciatore può essere esercitata nelle forme di impresa individuale o di società, di persona o di capitali, e può essere svolta in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, ed è disciplinata in tutto il territorio comunale dalle disposizioni del presente regolamento sulla base di quanto disposto dalle leggi n. 161 del 14 febbraio 1963, come modificata dalla legge n. 1142 del 23 dicembre 1970, dalla legge n. 174 del 17 agosto 2005 e dalla legge n. 40 del 2 aprile 2007.

Art. 2: Definizione ed esercizio dell'attività di acconciatore

1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.¹
2. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge n. 713 dell'11 ottobre 1986 e successive modificazioni. Per le imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non trovano applicazione le disposizioni relative all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio ed alla autorizzazione amministrativa di cui all' art. 2 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 – Riforma della disciplina del commercio - e successive modificazioni.
3. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale prevista dall'art. 5 del presente regolamento. A tal fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge².

¹ Legge n. 174 del 17 agosto 2005, art. 2, comma 1 e 7.

² Legge n. 174 del 17 agosto 2005, art. 2, comma 6.

4. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali e dal presente regolamento³. La condizione che l'attività di acconciatore sia esercitata a domicilio dell'esercente è che i locali ed i servizi dispongano delle caratteristiche indicate agli articoli di cui al capo III del presente regolamento, e siano dotati di servizi igienici separati da quelli adibiti a civile abitazione. Devono essere, altresì, consentiti i controlli previsti dalle competenti autorità e rispettate tutte le norme che disciplinano l'esercizio della medesima attività. L'attività presso la sede designata dal cliente è consentita alle imprese operanti nel territorio comunale in caso di malattia, impossibilità fisica di deambulazione, senilità avanzata che rendono impossibile o eccessivamente difficoltoso svolgere l'attività presso la sede dell'imprenditore ovvero in occasioni di matrimoni, comunioni o altre ricorrenze che richiedono la presenza straordinaria dell'acconciatore presso il domicilio del cliente. È inoltre fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni⁴.
5. L'attività di acconciatore non può essere svolta in forma ambulante o di posteggio⁵.
6. Non sono soggette al presente regolamento le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed interpretazioni.

Art. 3: Requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore

1. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di acconciatore sono i seguenti:
 - a. qualificazione professionale del titolare, o dei soci o del direttore d'azienda e dei dipendenti adibiti professionalmente all'esercizio dell'attività di acconciatore, conseguita in conformità alla normativa vigente in materia⁶;
 - b. iscrizione all'albo delle imprese artigiane, se trattasi di ditta individuale, o di impresa societaria avente i requisiti di cui agli art. 3 e 4 della legge n. 443 dell' 8 agosto 1985;
 - c. iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, nel caso di società non artigiana;
 - d. idoneità sotto il profilo igienico-sanitario dei locali e delle attrezzature impiegate per l'esercizio dell'attività ai sensi degli artt. 21, 22, 23 e 24 del presente regolamento;
 - e. idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico-edilizio;
 - f. idoneità dei locali e delle attrezzature alle norme in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni sul lavoro;

³ Legge n. 174 del 17 agosto 2005, art. 2, comma 3.

⁴ Vedi nota 3.

⁵ Legge n. 174 del 17 agosto 2005, art. 2, comma 4.

⁶ Attualmente la materia è regolamentata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge n. 174 del 17 agosto 2005 (vedi nota n. 8)

- g. conformità dei locali secondo quanto previsto normativa vigente sulla visitabilità di soggetti diversamente abili;
- h. insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della l. n. 575 del 31/05/1975 (legge antimafia) nei confronti:
 - del titolare nell'impresa individuale;
 - di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
 - dell'amministratore unico nelle società a responsabilità limitata di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della l. n. 443/85 come modificata dalla l. 133/97
 - di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;
 - del direttore tecnico.

Art. 4: Dichiarazione di inizio Attività DIA

1. L'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento è subordinato alla presentazione di apposita D.I.A. Dichiarazione di Inizio Attività, al Settore XI del Comune di Ragusa, Settore Pianificazione e Sviluppo Economico del Territorio, completa della documentazione di cui all'art. 11 del presente regolamento⁷.
2. Nei casi di esercizio congiunto delle attività di acconciatore e di estetista nella stessa sede è necessario presentare una **Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.)** per l'esercizio dell'attività di acconciatore e contestualmente la richiesta di **autorizzazione** per l'esercizio dell'attività di estetista e mestieri affini, compatibilmente con le disposizioni di cui al presente regolamento e al regolamento per l'attività di estetista e mestieri affini. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Art. 5: Qualificazione professionale

1. Costituisce titolo al riconoscimento della qualificazione professionale quanto disposto dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia al tempo in cui viene presentata la D.I.A., secondo quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 174 del 17 agosto 2005.⁸

⁷ Legge n. 40 del 2 aprile 2007, art. 10, comma 2.

⁸ Attualmente la materia è regolamentata dalla legge n. 174 del 17 agosto 2005, art. 3:

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
 - a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
 - b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto

2. La qualificazione professionale deve essere posseduta:
 - a. Dal titolare dell'impresa individuale per le attività svolte in forma artigianale con impresa individuale;
 - b. Dalla maggioranza dei soci (nel caso in cui i soci sono due è sufficiente che uno solo sia in possesso della qualifica), in caso di impresa gestita in forma di società semplice, di società in nome collettivo, di società a responsabilità limitata pluripersonale o cooperativa qualificabile come artigiana ai sensi dell'art.3 comma 2 della legge dell' 8 agosto 1985 n. 443, come modificata dalla legge 20 maggio 1997 n. 133;
 - c. Dall'unico socio, in caso di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della legge 20 maggio 1997 n. 133;
 - d. Dai soci accomandatari, in caso di impresa artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge 20 maggio 1997 n. 133;
 - e. Dalla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda (socio, familiare, dipendente), in caso di impresa in forma societaria non qualificabile come artigiana ai sensi dell'art. 3 della legge dell' 8 agosto 1985 n. 443 come modificata dalla legge 20 maggio 1997 n. 133;
 - f. Dal responsabile tecnico designato ad altra sede d'impresa per lo svolgimento dell'attività nella fattispecie di cui all'art. 12 del presente regolamento. Il soggetto che assume la direzione dell'azienda deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentare al Comune contestualmente alla dichiarazione di inizio attività e garantire la presenza nell'esercizio durante l'apertura.
3. L'organo competente per il riconoscimento della qualifica professionale è la Commissione Provinciale per l'Artigianato.

di lavoro.

3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.
6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Art. 6: Esercizio dell'attività di acconciatore a fini didattici

1. Per esercitare le attività soggette al presente regolamento a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o temporaneamente a fini promozionali, è necessario dare comunicazione al settore competente almeno quindici giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività.
2. Lo svolgimento dell'attività di acconciatore a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi o a fini promozionali è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti e delle seguenti condizioni:
 - a. abilitazione professionale del responsabile delle esercitazioni pratiche;
 - b. idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
 - c. le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso dei materiali di consumo;
 - d. diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione.
3. L'attività di acconciatori a fini didattici o dimostrativi può essere svolta solo nel periodo indicato nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Al termine delle attività didattiche, l'impresa ha l'obbligo di darne comunicazione al settore competente.

Art. 7: Attività di estetista negli esercizi di acconciatori

1. L'attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività⁹.
2. L'attività di estetista può essere svolta presso un esercizio di acconciatore alle seguenti condizioni:
 - a. i settori dove si esercita l'attività di estetista devono essere comunicanti e contigui a quelli dove si esercita l'attività di acconciatore, ma comunque separati e devono risultare idonei dal punto di vista sanitario per la specifica attività di estetista;
 - b. resta ferma la necessità dell'apposita autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista nel rispetto delle limitazioni previste dal regolamento comunale dell'attività di estetista e mestieri affini.

Art. 8: Commissione consultiva comunale

1. La commissione consultiva comunale prevista dall'art. 2/bis della legge n. 161 del 12 aprile 1963, come modificato dalla legge n. 1142 del 23 dicembre 1970, è nominata dal dirigente del settore competente e dura in carica cinque anni.
2. La commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, è composta:

⁹ Legge n. 174 del 17 agosto 2005, art. 2, comma 7

- a. dal dirigente del settore competente;
 - b. dal comandante della polizia municipale o da un suo delegato;
 - c. dal responsabile del Servizio Igiene Ambienti di Vita (S.I.A.V.) dell'A.S.P. o da un medico suo delegato;
 - d. da tre rappresentanti della categoria artigianale;
 - e. da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
 - f. da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria operante nel comune.
3. I rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma vengono designati dalle associazioni e dalle organizzazioni rappresentate nel comune.

Art. 9: Compiti della commissione consultiva comunale

1. La commissione consultiva comunale deve essere sentita sulle proposte di modifica o revisione del presente regolamento e sugli orari di apertura e di chiusura degli esercizi.
2. Il presidente può sottoporre all'esame della commissione gli argomenti che l'amministrazione comunale ritenga utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.

Art. 10: Funzionamento della commissione consultiva

1. Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della commissione, il Sindaco, qualora non pervengano entro 45 giorni dalla richiesta le designazioni ai sensi dell'art. 8, provvede ugualmente a costituire la medesima, scegliendo i membri fra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani e delle organizzazioni sindacali.
2. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
3. Funge da segretario della commissione un impiegato comunale designato dal dirigente del settore competente.
4. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere d), e) ed f) del precedente art. 8, il dirigente del settore competente provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione e, in caso di silenzio, valgono, per i rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) del citato art. 8, le norme di cui al comma 1 del presente articolo.
5. L'avviso di convocazione della commissione comunale, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, è inviato dal dirigente del settore competente a mezzo lettera raccomandata a ciascun componente della commissione almeno otto giorni prima della riunione.
6. E' facoltà della commissione adottare un regolamento interno di funzionamento.

CAPO II : NORME PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 11: Documentazione necessaria ad attivare la D.I.A.

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore nell'ambito del territorio comunale, è subordinato alla presentazione della D.I.A. al settore competente, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della legge n. 40 del 02/04/2007 pubblicata sulla G.U. n. 77 del 02/04/2007. La D.I.A. deve contenere:
 - a. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del titolare della ditta;
 - b. nel caso di società, la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibili all'albo delle imprese;
 - c. precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività;
 - d. capacità di trattamento contemporaneo in termini di posti;
 - e. numero di addetti previsti, compreso il titolare;
 - f. i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, che esercitano l'attività.
2. Alla D.I.A. devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a. copia dell'attestato di qualifica professionale ovvero autocertificazione del possesso di tale requisito, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di riconoscimento professionale. Tale documentazione deve essere prodotta per i soggetti individuati dall'art. 5 comma 2 del presente regolamento;
 - b. copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società aggiornati, o dell'atto costitutivo di società di fatto, depositati presso il registro delle imprese o visura camerale aggiornata con data di rilascio non anteriore a novanta giorni dalla data di presentazione della DIA;
 - c. planimetria in tre copie comprendente la planimetria 1:500 per l'esatta ubicazione della struttura, planimetria 1:100 o 1:50 della struttura dove si intende esercitare l'attività con l'esatta ubicazione delle attrezzature;
 - d. certificato di destinazione d'uso (artigianale o commerciale) del locale presso cui si intende svolgere l'attività, rilasciato dal competente Ufficio Tecnico del Settore VII del Comune di Ragusa, Assetto ed Uso del Territorio. Per le ditte che intendono svolgere l'attività di acconciatore presso il domicilio del titolare, la destinazione d'uso richiesta è quella civile;
 - e. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
 - f. autocertificazione antimafia;

- g. autocertificazione della conformità dei locali e delle attrezzature alla normativa in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro.

Art. 12: Sedi dell'esercizio

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività è necessario presentare al settore competente una D.I.A. ai sensi del presente regolamento.¹⁰ Per ogni sede dell'impresa dove sia esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, secondo quanto disposto all'art. 5 del presente regolamento.¹¹ Sono fatte salve, per le imprese artigiane, i limiti dimensionali di cui all'art. 4 della legge n. 443 dell'8 agosto 1985¹².

¹⁰ L'imprenditore artigiano di un'impresa individuale può essere titolare di una sola impresa artigiana e, pertanto, non può svolgere l'attività in sedi diverse. Un'impresa artigiana esercitata in forma di società ai sensi della l. 443/85, può svolgere la sua attività in sedi diverse, è però necessario presentare al settore competente una D.I.A. per ogni sede di attività. È altresì necessario che venga designato, al momento della presentazione della D.I.A., un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale per ogni sede dell'attività (vedi art. 3 comma 5 l. 17 agosto 2005 n. 174). Le società non iscrivibili all'Albo delle Imprese Artigiane possono svolgere la loro attività in sedi diverse, vale in tal caso quanto detto per l'impresa artigiana esercitata in forma di società.

¹¹ Legge n. 174 del 17 agosto 2005 art. 3, comma 5.

¹² Legge n. 443 dell'8 agosto 1985, art. 4:

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
- per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
 - per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
 - per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
 - per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
 - per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
- non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
 - non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
 - sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
 - sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
 - non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;
 - sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

Art. 13: Inizio dell'attività

1. Il dichiarante può iniziare ad esercitare l'attività decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della presa d'atto della regolarità della DIA, di cui al comma 5 dell'art. 14 del presente regolamento, dandone comunicazione al settore competente.
2. L'interessato dà comunicazione scritta al settore competente dell'avvio dell'attività, riservandosi, per le imprese artigiane, di trasmettere, a pena di decadenza dell'efficacia della DIA, il certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane non appena lo stesso sarà reso disponibile dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato ovvero la copia della richiesta di iscrizione al suddetto Albo nel caso in cui, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta medesima la Commissione Provinciale per l'Artigianato non si fosse ancora pronunciata.

Art. 14: Istruttoria della D.I.A.

1. La D.I.A. è istruita dal personale del settore competente nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e ss.mm.ii.
2. Il Dirigente del settore competente, esaminata la documentazione di cui all'art. 11 del presente regolamento, comunica, entro dieci giorni dalla presentazione della D.I.A., l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 e 9 della l. r. n. 10/1991 e ss.mm.ii. . La suddetta comunicazione è inviata alla ditta e, per conoscenza, anche al Servizio Igiene Ambienti di Vita (S.I.A.V.) dell'Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Ragusa. Contestualmente alla comunicazione il Settore competente trasmette al S.I.A.V. anche 2 copie delle planimetrie dei locali presentate dalla ditta in sede di D.I.A., al fine dell'acquisizione del parere igienico sanitario dei locali e delle attrezzature.
3. Nel caso in cui la documentazione di cui all'art. 11 del presente regolamento, risulti incompleta, nella comunicazione di avvio del procedimento sarà inclusa anche la richiesta di integrazione della documentazione, che deve essere prodotta dal titolare dell'impresa entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. La richiesta di integrazione interrompe i termini per la richiesta al S.I.A.V. del parere igienico sanitario di cui al comma 2. Dal ricevimento della documentazione completa richiesta decorrono nuovamente i termini di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui nella fase istruttoria della D.I.A. siano riscontrati motivi ostativi allo svolgimento dell'attività, il settore competente ne dà tempestiva comunicazione al titolare dell'impresa che, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate di documenti. La suddetta comunicazione interrompe i termini per la richiesta al S.I.A.V. del parere igienico sanitario di cui al precedente comma 2, dal ricevimento delle osservazioni decorrono nuovamente i termini di cui al comma 2 o, in mancanza, allo scadere dei dieci giorni¹³.

¹³ L.R. n. 10 del 30 aprile 1991 art. 11 bis, comma 1, 2 e 3.

5. Entro dieci giorni dall'acquisizione del parere igienico sanitario, il settore competente invia alla ditta la comunicazione di presa d'atto dell'esito positivo del procedimento amministrativo.
6. Se, allo scadere del termine di trenta giorni dalla data di richiesta del parere di cui al comma 2 del presente articolo, questo non è stato rilasciato da parte del S.I.A.V., il Settore Pianificazione e Sviluppo Economico del Territorio comunica alla ditta la fine del procedimento consentendo così l'avvio dell'attività. A carico della ditta resta fermo l'obbligo di attuare le disposizioni che saranno indicate dal S.I.A.V. per eliminare i vizi eventualmente riscontrati in sede di sopralluogo. Il termine entro cui la ditta deve provvedere all'eliminazione dei suddetti vizi, a pena di decadenza dell'efficacia della DIA, è di trenta giorni dalla data del verbale di sopralluogo del S.I.A.V.
7. Della conclusione del procedimento e della cessazione dell'attività di acconciatore, il dirigente del settore competente deve dare comunicazione ai seguenti uffici:
 - a. Commissione Provinciale per l'Artigianato (C.P.A.);
 - b. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - c. Ufficio Tributi del Comune;
 - d. Servizio Igiene Ambienti di Vita (S.I.A.V.) dell' A.S.P.;
 - e. la sede provinciale dell'INPS;
 - f. l'Ispettorato Provinciale del Lavoro;
 - g. Comando di Polizia Municipale.

Art. 15: Pronuncia di decadenza dell'efficacia della D.I.A.

1. Viene pronunciata la decadenza dell'efficacia della DIA nel caso in cui, riscontrata la carenza documentale o delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, siano trascorsi infruttuosamente i termini di cui ai comma 3 e 4 dell'art. 14 del presente regolamento ovvero nel caso in cui le integrazioni o le osservazioni prodotte dall'impresa non siano pertinenti o non possano essere accolte. Della pronuncia di decadenza dell'efficacia della D.I.A. il dirigente del settore competente dà comunicazione scritta motivata all'impresa.

Art. 16: Modifiche dei locali

1. Ogni modifica sostanziale da apportare ai locali, rispetto a quanto previsto al momento della dichiarazione di inizio attività, è soggetta ad una nuova DIA da presentare al settore competente secondo quanto disposto dall'art. 11 del presente regolamento. La suddetta comunicazione sarà esaminata con le modalità di cui all'art. 14 del presente regolamento.
2. In nessun caso può essere considerato ampliamento l'uso di nuovi locali che non siano comunicanti e contigui a quelli già esistenti o che comunque comportino l'apertura di nuovi accessi non contigui a quelli esistenti.

Art. 17: Sospensione dell'attività da parte dell'esercente

1. L'esercente l'attività di acconciatore deve comunicare per iscritto al dirigente del settore competente la sospensione dell'attività, per gravi motivi, per un periodo superiore a 60 giorni e fino a un massimo di 180 giorni.
2. Il dirigente del settore competente, su motivata istanza presentata dall'esercente, può autorizzare la sospensione dell'attività per un periodo superiore rispetto al termine fissato dal comma 1 del presente articolo e comunque non superiore ad un anno.
3. Della ripresa dell'attività, per entrambe le ipotesi di cui ai punti precedenti, deve essere data preventiva comunicazione scritta ai competenti uffici comunali.

Art. 18: Cessazione dell'attività e modificazione della titolarità dell'impresa

1. Il titolare dell'attività deve dare comunicazione scritta al Settore competente della cessazione dell'attività entro 30 giorni dalla stessa cessazione.
2. Il trasferimento della gestione o della proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla presentazione al settore competente di una DIA secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento. La suddetta comunicazione sarà esaminata con le modalità di cui all'art. 14 del presente regolamento. Alla DIA va inoltre allegata la seguente documentazione:
 - a. l'attestato relativo alla qualificazione professionale posseduta secondo quanto disposto dall'art. 5 del presente regolamento.
 - b. idonea documentazione comprovante l'effettivo trasferimento dell'attività ed il possesso in capo al subentrante.
 - c. copia dell'attestato di invalidità permanente, di decesso o della sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare.
3. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato la DIA al settore competente nelle modalità previste dall'art. 11 del presente regolamento. Qualora a decorrere dalla data di comunicazione della presa d'atto della regolarità della DIA l'attività non sia avviata entro il termine di trenta giorni il dirigente del Settore competente pronuncia la decadenza dell'efficacia della DIA con le modalità di cui all'art. 32.
4. Il subentrante per atto tra vivi non può iniziare l'attività finché, conseguita la qualificazione professionale, non ne abbia dato comunicazione scritta al settore competente e non abbia

presentato la D.I.A. di cui al precedente art. 11 entro il termine di un anno dalla data di sottoscrizione dell'atto di trasferimento dell'esercizio.

5. In caso di invalidità permanente, di decesso o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto ¹⁴, possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato, il cui nominativo deve essere comunicato al Settore competente.
6. Nel caso di trasferimento della gestione di un esercizio, qualora, entro trenta giorni dalla data di scadenza del contratto di gestione, il titolare originario non abbia provveduto a comunicare l'inizio dell'attività, il dirigente del settore competente, pronuncia la decadenza del diritto di esercitare l'attività.
7. I termini previsti nei comma 3, 4 e 6 del presente articolo sono prorogabili dal dirigente del settore competente, su istanza di parte per comprovati motivi non imputabili all'interessato da presentare prima della scadenza dei suddetti termini.
8. In caso di società dovranno essere comunicate agli uffici comunali competenti tutte le variazioni del corpo sociale o della ragione sociale, nel rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 19: Trasferimento della sede per l'attività di acconciatore

1. Nel caso in cui l'esercente intende trasferire la sede dell'attività in un'altra sede, la relativa DIA deve essere indirizzata al settore competente, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 11 del presente regolamento ed è esaminata con le modalità stabilite dal precedente art. 14.

Art. 20: Ricorsi

1. Contro la pronuncia di decadenza dell'efficacia della DIA o contro il provvedimento di decadenza dal diritto di esercitare l'attività di acconciatore di cui agli artt. 15 e 32 del presente regolamento è ammesso ricorso al T.A.R. entro i termini previsti dalle disposizioni di legge.

¹⁴ Per gli artigiani: Legge 8 agosto 1985, n. 443, art. 5 comma 3: "In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato."

CAPO III: NORME IGIENICO-SANITARIE

Art. 21: Accertamenti igienico-sanitari

1. Ferme restando le procedure di autocontrollo cui auspicabilmente deve attenersi la ditta, l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività è di competenza dell' A.S.P. a seguito di sopralluogo effettuato dal Servizio Igiene Ambienti di Vita (S.I.A.V.) dell' A.S.P. di Ragusa.
2. I procedimenti tecnici usati nell'esercizio dell'attività devono essere conformi alle norme di legge e comunque non nocivi. Il loro accertamento è demandato ai competenti organi sanitari e di vigilanza.
3. Resta comunque in capo dell' attività la responsabilità di adottare un manuale interno nel quale siano descritte le procedure seguite per fornire all'utenza un servizio di qualità che garantisca in tutte le fasi di produzione del servizio stesso elevate condizioni di igiene.

Art. 22: Requisiti igienico-sanitari

I requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, delle apparecchiature e delle suppellettili impiegate nello svolgimento dell'attività di acconciatore sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 23: Caratteristiche dei locali

1. L'attività di acconciatore deve essere svolta in ambienti appositi ed esclusivi separati da quelli adibiti ad altre attività, con divieto di utilizzo di locali che urbanisticamente non siano destinati alla permanenza di persone. Detti locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari ed adeguatamente areati ed illuminati, con superficie illuminante minima pari a 1/10 della superficie del pavimento, altezza minima interna di m 2,70, devono rispondere ai seguenti requisiti minimi strutturali:
 - a. Una superficie minima di almeno mq 5 per ogni posto di lavoro con un minimo non inferiore a 15 mq per il primo posto. La superficie si determina calcolando soltanto l'area calpestabile del pavimento comprensiva degli arredi mobili e fissi. Sono esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi, ripostigli, uffici, spazi destinati alla vendita di prodotti);

- b. Pavimenti lisci, uniformi e lavabili, pareti rivestite di materiale lavabile sino ad una altezza di m 2,00 dal pavimento;
- c. Gli spazi interni possono essere suddivisi anche in box di dimensioni minime di m 2,00 x m 2,50, detti box devono essere ben illuminati e aerati, devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - pareti a mezza altezza fisse o mobili di altezza minima di m 2,00 con superfici uniformi, lisce e rivestite di materiale lavabile;
- d. Servizi igienici per il personale rispondenti ai seguenti requisiti minimi:
 - i WC che abbia misure minime di m 1,00 x m 1,25, dotato di finestra con reticella contro le mosche per l'aerazione diretta o in assenza di apertura diretta, di sistema di aerazione forzata sincronizzata con l'interruttore della luce, porta con apertura verso l'esterno (per ragioni di sicurezza); pavimenti uniformi, lisci e facilmente lavabili, pareti rivestite in materiale lavabile sino a m 2,00 di altezza dal pavimento; altezza minima interna di m 2,40;
 - anti WC, della stessa misura minima del WC, dove verrà posto il lavello dotato di rubinetti a comando non manuale, erogatore di sapone liquido, asciugamani non riutilizzabili, porta con apertura verso l'esterno dotata di dispositivo per la chiusura automatica della stessa; cestino porta rifiuti con comando a pedale; pavimenti uniformi, lisci e facilmente lavabili, pareti rivestite in materiale lavabile fino a m 2,00 dal pavimento;
 - locale spogliatoio per il personale, attrezzato con armadietti individuali a doppio scomparto; nel caso l'attività occupi sino a tre unità lavorative compreso il titolare, lo spogliatoio potrà essere ricavato nell'anti WC; qualora l'attività occupi più di tre unità lavorative compreso il titolare, occorre apposito spogliatoio proporzionato al numero degli occupati nel rispetto delle norme sull'igiene del lavoro, mediamente mq 1,00 per addetto;
- e. lavanderia attrezzata per le operazioni di pulizia e disinfezione, per la custodia dei detersivi e disinfettanti e contenitori chiusi per il deposito della biancheria sporca;
- f. ripostiglio attrezzato con armadietti facilmente lavabili e disinfettabili per la custodia della biancheria pulita;
- g. solo per l'attività di barbiere lavabi fissi per ogni postazione di lavoro dotati di rubinetti a comando non manuale con acqua calda e fredda;
- h. arredamento e suppellettili facilmente lavabili e disinfettabili;
- i. se l'attività prevede l'utilizzo di caschi o apparecchiature che sviluppano calore o vapore, l' A.S.P. può imporre l'installazione di mezzi di ventilazione e aspirazione sussidiaria.

- j. Gli esercizi che svolgono l'attività di acconciatore su entrambi i sessi devono possedere bagni separati per sessi;
 - k. Ove l'esercizio non sia dotato di servizio igienico esclusivo per i clienti, deve essere prevista, nel sistema di autocontrollo, apposito procedimento di sanificazione del wc dopo ogni accesso.
2. Il locale deve disporre di:
- a) una zona di attesa;
 - b) una zona per l'acconciatura;
 - c) una zona blocco lavaggio-testa attrezzata con lavabi fissi con miscelatori acqua calda e fredda e scarichi regolarmente allacciati alla fognatura;
3. Nell'esercizio deve essere presente una cassetta contenente materiali di primo soccorso ed in particolare: acqua ossigenata o altro disinfettante liquido non fissativo, garze, cotone idrofilo, cerotti. E' vietato l'utilizzo di stick emostatici non monouso.
4. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere riposti in appositi contenitori con coperchio a comando a pedale e gli oggetti taglienti monouso devono essere riposti in contenitori rigidi. Il materiale di scarto deve essere conferito al servizio di nettezza urbana ovvero smaltito nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa.
5. Nel caso di attività mista estetista-acconciatore è consentito disporre della stessa sala di attesa comune alle due attività, e degli eventuali servizi igienici per l'utenza qualora questi siano accessibili direttamente dalla sala di attesa.
6. Ai titolari già esercenti l'attività di acconciatore non è richiesto l'adeguamento dei locali alle caratteristiche di cui al comma 1 lettere da a) a g) e di cui al comma 5 del presente articolo, salvo che non si tratti di autorizzazione per nuova apertura o per trasferimento.

Art. 24: Norme igieniche per l'esercizio dell'attività

1. I locali, le suppellettili, i piani di lavoro devono essere adeguatamente puliti con periodicità e comunque alla fine di ogni turno di lavoro.
2. Lo strumentario deve essere sottoposto ad adeguata pulizia e conservazione in rapporto alla diversa tipologia ed al diverso utilizzo.
3. Per la periodica pulizia di spazzole, pettini, bigodini e simili è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.
4. Durante l'espletamento dell'attività di acconciatore devono essere rispettate le indicazioni operative riportate di seguito:
 - a. Le forbici, i pettini, le spazzole e gli strumenti non pungenti e/o non taglienti usati in ambito estetico, dopo il trattamento di ogni singolo cliente, devono essere lavate, asciugate e disinfettate;

- b. La disinfezione può essere effettuata immergendo lo strumentario in soluzioni a base di ipoclorito di sodio, al 10% di cl attivo per 30 min., o composti a base di iodio (iodofori) oppure, per il materiale soggetto a corrosione, mediante l'uso di apparecchi a raggi u.v.;
 - c. In ogni caso gli stessi vanno prima detersi con saponi liquidi in acqua tiepida, quindi essere sottoposti a disinfezione mediante immersione in soluzione di ipoclorito di sodio (al 10% di cloro attivo per almeno 30 minuti) o di iodofori;
 - d. I disinfettanti debbono essere utilizzati seguendo sempre scrupolosamente le istruzioni delle case produttrici allo scopo di evitare usi e concentrazioni impropri o potenzialmente tossici;
 - e. Gli strumenti pungenti e taglienti non del tipo monouso utilizzati nei trattamenti estetici (compreso manicure e pedicure estetico) dopo il trattamento di ogni singolo cliente e dopo la sanificazione descritta al precedente punto c) devono essere sterilizzati. Ciò può avvenire mediante: autoclave, stufe a secco da utilizzarsi attenendosi scrupolosamente alle istruzioni allegate alle apparecchiature nel rispetto del piano di autocontrollo interno;
 - f. Tutta la strumentazione deve essere conforme alla normativa CE.
5. I prodotti preparati ed impiegati non devono contenere sostanze tossiche e nocive alla salute e devono corrispondere, anche per l'etichettatura, alle normative vigenti. I clienti devono sempre essere informati prima dell'esecuzione delle applicazioni di determinati prodotti potenzialmente nocivi (coloranti, disinfettanti ecc), delle controindicazioni e della pericolosità, anche minima che possono provocare.
 6. Gli addetti devono indossare un camice durante l'espletamento delle mansioni e, per particolari procedure di lavorazione, guanti monouso.
 7. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati deve essere conforme alle disposizioni legislative sulla disciplina dei prodotti cosmetici.

Art. 25: Requisiti soggettivi del personale

1. Il personale addetto deve essere in regola con la normativa vigente in materia di igiene del lavoro secondo quanto previsto dal Dlgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO IV – PUBBLICITA'

Art. 26: Esposizione della qualifica professionale

L'impresa esercente l'attività di acconciatore di cui al presente regolamento, ha l'obbligo di esporre all'interno dell'esercizio, in modo ben visibile gli attestati di qualifica professionale.

Art. 27: Disciplina degli orari e del calendario di apertura e chiusura degli esercizi

1. Ai titolari di attività di acconciatore è fatto obbligo di rispettare la chiusura domenicale e festiva nonché gli orari di apertura e chiusura degli esercizi stabiliti dal Sindaco sentita la commissione consultiva di cui all'art. 9 del presente regolamento. Ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.L. n. 7 del 31/01/2007, convertito in legge n. 40 del 2/04/2007, gli esercenti l'attività di acconciatore non sono tenuti al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.
2. Gli orari giornalieri ed il calendario annuale di apertura e chiusura degli esercizi sono fissati con ordinanza del Sindaco sentita la commissione consultiva comunale di cui all'art. 9 del presente regolamento;
3. Il titolare dell'attività di acconciatore è tenuto ad esporre l'orario ed il calendario annuale di apertura e chiusura in maniera visibile all'esterno dell'esercizio.
4. E' ammessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, oltre i limiti di orario, unicamente per l'ultimazione delle prestazioni e dei trattamenti in corso.

Art. 28: Tariffe

5. Il titolare dell'attività di acconciatore deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

CAPO V – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 29: Controlli

1. Gli agenti incaricati della vigilanza delle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 30: Sanzioni

1. Il provvedimento sanzionatorio, di cui al presente articolo, viene disposto con le procedure contenute nella Sezione I, Capo I e II della legge n. 689 del 24 Novembre 1981.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatore senza i requisiti professionali previsti dall'art. 5 del presente regolamento, è inflitta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 5.000,00 ¹⁵.
3. Qualora l'attività venga esercitata senza aver preventivamente inviato al settore competente la comunicazione, di cui al comma 2 del precedente art. 13, è inflitta la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00
4. Nei confronti di chi trasgredisce le norme del presente regolamento, quando le stesse non costituiscono violazioni del codice penale, di altre leggi o regolamenti generali, è imposta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 5.000,00. La stessa sanzione è applicata nei confronti di chi commette le seguenti infrazioni:
 - a. omessa esposizione del titolo attestante la qualifica professionale di cui al precedente art. 26;
 - b. attività svolta in forma ambulante, di cui al comma 5 del precedente art. 1;
 - c. omessa presentazione della D.I.A., secondo le modalità previste al precedente art. 11, e nel caso di modifiche ai locali o alle attrezzature utilizzate, ampliamento dei locali o trasferimento dell'attività di cui ai precedenti artt. 16 e 19;
 - d. omessa esposizione del cartello orari e turni di chiusura e per mancata osservanza degli orari e dei turni di chiusura, di cui ai commi 1 e 2 all'art. 27 del presente regolamento;
 - e. omessa esposizione del tariffario attuato per le singole prestazioni secondo quanto disposto dal precedente art. 28;

¹⁵ Legge n. 174 del 17 agosto 2005, art. 5 "Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni."

- f. omessa comunicazione al dirigente del settore competente, della sospensione dell'attività per un periodo superiore a 60 giorni e fino ad un massimo di 180 giorni, secondo quanto stabilito dall'art. 17 del presente regolamento;
 - g. omessa comunicazione di cessata attività al dirigente del settore competente, di cui al comma 1 del precedente art. 18.
5. In caso di reiterata violazione delle disposizioni vigenti può essere disposta la sospensione dell'attività fino ad un massimo di 15 giorni.
 6. I verbali di infrazione ed i rapporti sottoscritti dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza e controllo nonché dagli altri organi, A.S.P., Commissione Provinciale Artigianato, cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento, sono inviati, in conformità al disposto dell'art. 31, comma 1 della l. r. n. 16 del 17 maggio 2000, al Sindaco e per esso al settore competente, come individuato dalla procedura comunale ad esercitare la sua istruttoria, mentre è attribuita alla competenza del settore XI, Pianificazione e Sviluppo Economico del Territorio, l'adozione dei provvedimenti che non si inseriscono nel procedimento sanzionatorio vero e proprio.
 7. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni sulla base della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

Art. 31: Attività abusive

1. Il dirigente del settore competente, ordina la cessazione dell'attività quando questa è esercitata senza aver presentato la D.I.A., secondo le modalità di cui al precedente art. 11, disponendo la chiusura del locale.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il dirigente del settore competente, dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Art. 32: Sospensione e decadenza dal diritto di esercitare l'attività di acconciatore

1. Il dirigente del settore competente, ai sensi dell'art. 11 bis l. r. n. 10 del 30 aprile 1991, dispone, con provvedimento motivato, la decadenza del diritto di esercitare l'attività di acconciatore, dandone preventiva comunicazione all'impresa, nei seguenti casi:
 - a. mancata comunicazione dell'avvio dell'attività di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 13 e comma 3 dell'art. 18 del presente regolamento, decorsi 180 giorni dalla presentazione della D.I.A.;
 - b. mancata produzione del certificato di iscrizione all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane nei termini previsti al comma 2 dell'art. 13 del presente regolamento;
 - c. mancata attuazione delle disposizioni del S.I.A.V., evidenziate in sede di sopralluogo, nei termini previsti dal comma 6 dell'art. 14 del presente regolamento.

- d. sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al precedente art. 3 ed alla vigente normativa nazionale e regionale;
 - e. l'esercizio dell'attività in contrasto con le disposizioni contenute nella legge n. 174 del 17 agosto 2005, nella legge n. 40 del 2 aprile 2007 e nel presente regolamento;
 - f. sospensione dell'attività da parte dell'esercente senza averne dato preventiva comunicazione al dirigente del settore competente secondo quanto disposto dal precedente art. 17;
 - g. mancato riavvio dell'attività entro i termini di cui all'art. 17.
2. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza del diritto ad esercitare l'attività di acconciatore.
 3. Il dirigente del settore competente, accertata la mancanza o la perdita di uno o più requisiti, l'inosservanza delle prescrizioni eventualmente stabilite al presentazione della D.I.A. o la violazione delle altre disposizioni vigenti in materia, previa diffida, può sospendere l'attività. Il provvedimento di sospensione indica le prescrizioni da seguire ed il periodo massimo, comunque non superiore a 180 giorni dalla notifica della sospensione, entro cui il titolare dell'esercizio è tenuto ad ottemperare.
 4. Il provvedimento di decadenza dal diritto di esercitare l'attività di acconciatore e di sospensione dall'esercizio dell'attività è notificato all'interessato a mezzo raccomandata A.R. da parte del settore competente.

Art. 33: Provvedimenti d'urgenza

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente art. 31, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati dal dirigente del settore competente provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 38 della legge n. 142 dell'8 agosto 1990, quali:

- a. la chiusura dell'esercizio;
- b. la sospensione dell'attività;
- c. l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie;
- d. qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34: Abrogazione norme precedenti

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere, ed in modo particolare, quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13 maggio 2005 e successive modificazioni.

Art. 35: Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo le pubblicazioni di legge.
2. Ogni disposizione in contrasto con il presente regolamento è espressamente abrogata.
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni delle leggi statali e regionali in materia.